



Ufficio: Ricostruzione

DETERMINAZIONE NUMERO 80 DEL 10/02/2020

**Oggetto: MODIFICA MODALITA' ATTIVAZIONE SOFTWARE
FASCICOLO DELL'OPERA E SICUREZZA DI CANTIERE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUMATICA CIG Z0F2BE0EE8**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- premesso che è stato acquistato dalla ditta Blumatica p.iva 03965190659 un software per la sicurezza di cantiere e per il fascicolo dell'opera ad uso dell'ufficio Ricostruzione;
- considerato che occorre modificare la modalità di attivazione del software da singolo pc a chiavetta usb;
- visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo stimato dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per la fornitura in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;
- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto si necessita di un software che gestisca la sicurezza di cantiere, i piani di manutenzione e l'efficientamento energetico;
- dato atto che la ditta Blumatica s.r.l. con sede legale in via Rosa Jemma, 2 84091 Battipaglia (Sa) c.f. e p.iva 03965190659 fornisce la chiavetta usb ad un importo di € 35,00 oltre € 7,70 iva 22% per un totale di € 42,70;
- ritenuto tale importo congruo ed adeguato;



- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;
- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
 - c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- visto che l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 prevede l'innalzamento, da 1000 euro a 5000 euro, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art.40 comma 2 del d.lgs. n.50/2016;
- ritenuto, dunque, di non utilizzare il Mepa in virtù del modico valore dell'affidamento;
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario affinché sia garantita una continuità operativa che, altrimenti, verrebbe gravemente compromessa;



- dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà, tramite MEPA, le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Cambio di attivazione software di cantiere e fascicolo dell'opera da singolo pc a securkey usb
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	cambio attivazione software mediante chiavetta usb
	FORMA DEL CONTRATTO:	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- dato atto che la spesa di cui al seguente atto trova copertura con i fondi iscritti al capitolo 17100 competenza 2020;



- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;
- tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z0F2BE0EE8;

Richiamato il Decreto del sindaco n. 2 del 21/05/2019 di nomina a Responsabile Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica;

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 31/03/2020;

Atteso che il Comune è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;

Visto che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la deliberazione di GC n. 1 del 04/01/2020 avente ad oggetto "assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili di area anno 2019";

Rilevato che le spese da assumere in dipendenza del presente provvedimento sono assunte in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 a:

Nome affidatario	Blumatica s.r.l.
PI e/o CF	03965190659
Sede	via Rosa Jemma, 2 84091 Battipaglia (Sa)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	cambio attivazione software mediante chiavetta usb
Clausole essenziali	il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Strumento di acquisto	Fuori Mepa



Importo totale affidamento	€ 35,00 + € 7,70 = € 42,70
CIG	Z0F2BE0EE8

3. di impegnare la spesa complessiva di € 17100 competenza 2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica.
6. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
9. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020.



Città di San Severino Marche

BARCAIONI MARCO / ArubaPEC S.p.A.